



Comune di Afragola

N° PAP-03108-2020

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 20/11/2020 al 05/12/2020

L'incaricato della pubblicazione  
MARIA PEDALINO

N. Protocollo : \_\_\_\_\_

N. Ordinanza : OrdDec00218/2020

### ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO : ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE: sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi, nonché delle attività didattiche presenza di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. Chiusura delle ludoteche e parchi giochi – dal 24 novembre al 29 novembre 2020**

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 è stata disposta la Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021;

#### Visto:

- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il D.L. 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il DPCM 7 agosto 2020 che ha emanato ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 33/2020;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- il DPCM 13 ottobre 2020;
- il DPCM 18 ottobre 2020;
- il DPCM 3 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 che in applicazione del DPCM del 3 novembre 2020 ha applicato le misure di cui all'art.3 anche alla Regione Campania (scenario di tipo 4, ZONA ROSSA, con un livello di rischio "Alto")
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90 del 15 novembre che ha emanato disposizioni sulla attività scolastica a distanza;

**Considerato** che con la richiamata Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.90/2020 sono state sospese fino al 23 novembre 2020 le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria, fatta eccezione per le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità che sono comunque consentite in presenza, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a

distanza;

**Considerato** che, nelle ultime settimane è stato segnalato un notevole aumento di casi di concittadini risultati positivi al tampone orofaringeo per Covid-19;

**Verificata** la necessità di implementare le misure di protezione già in atto, a tutela dei beni primari che risultano esposti a grave rischio dall'evolversi della situazione come da ultimo rilevato, nell'ottica della migliore gestione dell'emergenza e fermo il rispetto delle competenze comunali;

**Considerato**

che il numero di cittadini risultati positivi al TNF per Covid-19 ha raggiunto un numero elevato e che il grado di incidenza della popolazione scolastica ha raggiunto un percentuale di circa il 20% sul totale dei contagi;

che appare necessario per il Sindaco, per quanto di sua competenza, assicurare il rispetto delle norme sopracitate;

che l'evoluzione critica del numero dei contagi rilevati, nonché del numero di persone poste in sorveglianza attiva, sia nella Regione Campania ma soprattutto nel territorio comunale evidenziano l'esigenza di adottare ulteriori misure straordinarie, in relazione alla gravità del pericolo e della potenziale diffusione del COVID-19

che la sospensione delle attività didattiche in presenza consente al personale docente e non docente, agli alunni e ai loro genitori, nonché ai loro familiari conviventi di effettuare, su base volontaria, i tamponi antigenici così come previsto e favorito dalla richiamata Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 90/2020, a partire dal 24.11.2020;

ne deriva, anche dalle richiamate circostanze che legittimamente viene suscitato il potere *extra ordinem* del Sindaco, in relazione alla atipicità del fenomeno da contrastare che richiede corrispondenti atipiche misure di contenimento.

**Dato atto che:**

- l'articolo 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che *“in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;
- le azioni da porre in campo – benché *extra ordinem* – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;
- scopo della presente ordinanza è la realizzazione dell'articolo 32 della Costituzione, a norma del quale: *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”*;
- il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute, estrinsecanti nella diffusione sul territorio comunale del COVID- 19”;

Ritenuto di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione,

Sussistente:

l'attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni;

l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento;

la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo;

In forza dei poteri attribuiti dal comma 5 dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000

**per i motivi di cui in premessa, con decorrenza 24 novembre 2020 e fino al 29 novembre, salvo ulteriori provvedimenti:**

**sono sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi, nonché le attività didattiche in presenza di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.**

**Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.**

**La chiusura di ludoteche, parchi giochi e similari, o locali o sale all'interno delle quali vengano svolte attività ricreative.**

#### AVVERTE

- che le violazioni delle presenti disposizioni comportano l'applicazione dell'art. 4 co. 1 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 35/2020.

#### MANDA

La presente Ordinanza, per le valutazioni in ordine alla rilevanza del fenomeno fronteggiato, tenuto conto dell'andamento epidemiologico del virus COVID-19 a:

Dirigenti scolastici del territorio del Comune di Afragola, al Dirigente Servizio pubblica Istruzione, al Dirigente del Settore LL.PP., all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, alla Prefettura di Napoli e tutti gli organi di Polizia presenti sul territorio-Prefetto di Napoli

-Presidente della Giunta Regionale Campania

-Presidente della Città Metropolitana di Napoli

-Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL distretto Napoli Nord2

- Dirigenti scolastici del territorio del Comune di Afragola;

- all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

- tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio, alla Polizia Municipale di Afragola per la verifica di ottemperanza e per la puntuale esecuzione.

#### COMUNICA

Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio o dalla successiva data di notifica o, in alternativa, nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla residenza comunale.

Comune di Afragola li, 20/11/2020

IL SINDACO  
CLAUDIO GRILLO